DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA RICONOSCIUTA DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24052

Torino, 16 luglio 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 15.7.2024 a Canale tra Canalese e Castagnole Lanze (serie C1);

- Rilevato in fatto che il giocatore RAIMONDO Filippo (Canalese) è stato ammonito per avere calciato il pallone e pronunciato imprecazioni ed espressioni volgari, pur dopo essere stato ripetutamente richiamato verbalmente;

- Considerato in diritto che la condotta del giocatore RAIMONDO Filippo (Canalese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett. a) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore RAIMONDO Filippo (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 40.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino